



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO N. 47 del 17/08/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 16 AGOSTO 2020

Il Sindaco

Considerato l'andamento pandemico relativo al virus Sars-CoV2 (Coronavirus) si ritiene necessario informare i titolari degli esercizi pubblici e la popolazione che a seguito della evoluzione non positiva della situazione permangono vigenti le disposizioni già assunte dal livello statale e regionale alle quali si sono aggiunte nelle ultime ore ulteriori ordinanze.

A tal fine si rammentano, per estratto, le disposizioni di legge vigenti alla data del 17 agosto 2020 in tema di assembramenti e di esercizi pubblici:

1) E' sempre obbligatorio l'uso della mascherina in tutti locali aperti al pubblico e all'aperto laddove non sia possibile avere un distanziamento di almeno un metro;

2) Bar ed esercizi pubblici

Per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'esercizio e all'interno del bar devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento del numero di persone che possono accedere. Al tal fine dovranno essere affissi appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra... etc.. Si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita. All'ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia

delle mani dei clienti. Nel servizio al banco e alla cassa deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di un metro. A tal fine davanti al banco e alla postazione cassa è opportuno posizionare idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale. Alla cassa, ove non sia possibile assicurare il distanziamento, dovranno essere collocate barriere di protezione in plexiglass oppure, in assenza, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, per clientela e addetti. Sul banco bar e in altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi. È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolci, in modalità sfusa. Questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.

Sono consentite le attività ludiche che usano materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata sanificazione, quali ad es. le carte da gioco.

Visto il potenziale rischio di trasmissione del virus SARS-CoV2 attraverso lo scambio degli oggetti queste attività sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

3) Dehor

Le procedure adottate negli ambienti interni vengono applicate anche negli spazi esterni: – distanziamento tra i tavoli; – corretta pulizia e disinfezione dei tavoli dopo l'utilizzo da parte dei clienti; – adeguata gestione degli ingressi e delle uscite; – delimitazione degli spazi.

4) Ristoranti

È consentita la possibilità di accompagnare il cliente al tavolo nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Si sconsiglia l'utilizzo di tavoli promiscui e le sedute del tipo "panche" con più posti, per i quali è più difficile per il cliente avere riferimenti per rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra

gli avventori. In tali casi è opportuno mantenere un distanziamento più cautelativo e dovranno essere altresì adottate idonee misure di separazione (quali barriere di protezione in plexiglas) e di segnalamento dei corretti posizionamenti delle singole sedute. Si suggerisce, ove possibile, di privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto. È obbligatorio l'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, preferibilmente con servizio al tavolo e menu a la carte; è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti, mentre è consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio di selezione su alimenti esposti che vengono distribuiti dal personale di sala.

Con Ordinanza del Ministro della salute in data 16 agosto è stato disposto:

“usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”;

“sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”

Quanto sopra ricordato

IL SINDACO

Ritenuto necessario individuare nel dettaglio quanto ordinato dal Ministro della Salute in data 16 agosto 2020

DISPONE

Nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali, vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 16 agosto 2020;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;

Visto lo Statuto comunale;

E' FATTO OBBLIGO

- 1) del mantenimento della mascherina nelle aree di pertinenza dei locali aperti al pubblico ed in ciò intendendo bar, ristoranti, chioschi, piadinerie, pizzerie, gelaterie ecc. negli orari di apertura degli stessi.

(Per area di pertinenza si intende lo spazio utilizzato dal locale su suolo pubblico e le sue immediate vicinanze).

Tale prescrizione sussiste anche laddove “sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale” e pertanto

RIBADISCE

Quanto già previsto dalle linee guida regionali per le aree gioco destinate ai bambini ovvero è obbligatorio l'uso della mascherina, per i maggiori di anni 6, nelle aree destinate a gioco private aperte al pubblico e in quelle pubbliche, siano esse situate nelle piazze o nei parchi cittadini.

DISPONE

- 1) L'obbligo di mascherina si estende alle aree mercatali dove, per la natura stessa del servizio fornito, considerate le caratteristiche fisiche dell'area interessata (Via Roma, Bucci e piazza Risorgimento) è più agevole il formarsi di assembramenti.

FISSA

Al 7 settembre 2020 il termine della propria ordinanza conformemente a quella del Ministro della salute emessa in data 16 agosto 2020.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo;

che in caso di inosservanza della presente ordinanza si procederà penalmente ex art. 650 c.p.;

che alle violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
- Al Comando Polizia Locale dell'Unione della Valconca;
- Alla Prefettura di Rimini.

Morciano di Romagna, 17/08/2020

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)